

Interrogazione a risposta immediata n. 3126 del 7 luglio 2011
presentata dal Consigliere provinciale Roberto Bombarda
riguardante una previsione del nuovo PRG di Peio, prossimamente all'attenzione della
Giunta provinciale.

Le pp. ff. pp. ff. 1063 e 1064/1 in C.C. Celledizzo nel Comune di Peio sono individuate come "aree residenziali - C" nel PRG vigente del Comune di Peio dal 1992 con l'approvazione del Piano urbanistico comprensoriale della Valla di Sole. Il PUP allora vigente ricomprendeva le predette particelle in "aree di controllo geologico e valanghivo", talchè l'articolo 3, comma 4, delle relative norme di attuazione rinviava ai piani urbanistici comprensoriali la determinazione dei modi di utilizzo sulla base dei risultati di ulteriori specifiche perizie.

La Carta di sintesi geologica provinciale, approvata dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. del 23 ottobre 2003 ai sensi dell'articolo 2 delle norme di attuazione della Variante 2000 al PUP e di cui ora è in vigore il Quinto aggiornamento, ha ricompreso le stesse particelle in "aree a elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva". Con l'entrata in vigore del PGUAP nel 2006 tale livello di pericolosità ha determinato in corrispondenza delle aree in questione un livello di rischio molto elevato R4.

La variante generale al Piano regolatore del Comune di Peio, adottata in prima istanza con deliberazione commissariale n. 01 del 29 gennaio 2009, ha confermato sulle stesse particelle le previsioni insediative vigenti, segnandole con un asterisco di rinvio all'articolo 8 delle norme di attuazione del piano. Il predetto articolo 8 specifica che "l'utilizzazione delle aree contrassegnate con apposita simbologia poste all'interno delle aree a rischio geologico-valanghivo non ancora utilizzate si attua solamente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 delle norme di attuazione parte prima" che richiama la prevalenza dei contenuti della Carta di sintesi geologica e del PGUAP.

Va rilevato che gli strumenti pianificatori provinciali vigenti relativi al pericolo e il rischio idrogeologico fanno divieto di "ogni attività urbanistica ed edilizia" nelle aree a elevata pericolosità idrogeologica (articolo 2 delle norme di attuazione della Variante 2000 al PUP) o in rischio molto elevato (articolo 16 delle norme di attuazione del PGUAP), ammettendo solo la realizzazione delle opere di difesa del suolo o delle opere di infrastrutturazione del territorio di rilevanza pubblica non delocalizzabili, e intervengono al tempo stesso per disciplinare gli interventi sugli edifici esistenti in dette aree. Se le norme di riferimento fanno divieto di modifiche urbanistiche ed edilizie, le stesse norme non dispongono tuttavia l'obbligo di stralciare le previsioni edificatorie previgenti all'entrata in vigore della Carta di sintesi geologica, non risultando pertanto possibile imporre d'ufficio l'eliminazione delle previsioni previgenti.

La Conferenza di servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico - che ha esaminato la variante al PRG del Comune di Peio in data 8, 13 luglio 2009 e 13 agosto 2009 - relativamente alle stesse aree, contraddistinte con il numero 32 sugli elaborati di piano, ha evidenziato che "si consideri che per le aree con l'asterisco si ribadisce esclusivamente la necessità di applicare le norme della Carta di sintesi geologica e del PGUAP per qualsiasi attività di trasformazione urbanistica ed edilizia".

Nel parere della Commissione urbanistica provinciale n. 10/2009 in corrispondenza del capitolo relativo alla "Verifica preventiva del rischio idrogeologico" si richiama la prevalenza degli "articoli 16 e 17 delle norme di attuazione del PGUAP, che

subordinano ai necessari studi di compatibilità le previsioni, anche vigenti, che determinano un aggravamento del rischio al livello R4 e R3.” Si rinvia quindi al verbale della Conferenza di servizi per la verifica preventiva del rischio, come parte integrante dello stesso parere della CUP.

Con la deliberazione commissariale n. 03 del 26 marzo 2010 il Comune di Peio ha provveduto alla seconda adozione della variante al PRG, stralciando tutte le previsioni insediative adottate o vigenti, interessate dall'area a elevata pericolosità idrogeologica della Carta di sintesi geologica provinciale. Rispetto a tale scelta, condotta autonomamente dal Comune di Peio, il Servizio Geologico della Provincia autonoma di Trento con la nota del 26 ottobre 2010 ha evidenziato al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio che *“le aree residenziali individuate in corrispondenza delle pp. ff. 1063 e 1064/1 C.C. di Celledizzo nel Comune di Peio non rientrano tra le nostre proposte di stralcio presentate alla Commissione urbanistica provinciale, in quanto le stesse non costituivano nuove proposte di aree residenziali ricadenti in area ad elevata pericolosità geologica.”* Peraltro lo stesso Servizio Geologico ha rilevato che presso i suoi uffici è depositata una richiesta di depenalizzazione dell'area in questione, che è stata sospesa in attesa di *“poterla valutare sulla base dei risultati degli studi sulla pericolosità che saranno svolti, a breve, in Val di Sole, nell'ambito della realizzazione della Carta di sintesi della pericolosità del nuovo Piano urbanistico provinciale.”*

Pur tenendo presente che l'edificabilità di queste aree è allo stato attuale preclusa, se non nei limiti e per gli interventi stabiliti dall'articolo 2 delle norme della Variante 2000 al PUP e dall'articolo 16 delle norme del PGUAP, l'eventuale ripristino della previsione urbanistica vigente nell'ambito del piano adottato dal Comune di Peio si configura come scelta del Comune stesso, che non trova preclusioni nella disciplina provinciale di riferimento.”

Con deliberazione commissariale n. 4 del 6 giugno 2011 il Comune di Peio ha adottato in via definitiva la variante generale al proprio strumento urbanistico. Gli atti di piano sono ora in fase di istruttoria da parte del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio che in data 16 giugno 2011 ha chiesto il parere di competenza al Servizio Geologico. Si rimane in attesa di tale parere per fornire, a integrazione di quanto sopra riportato, qualsiasi ulteriore elemento nel merito della interrogazione in oggetto.